Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015 - Concessione in sanatoria di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di San Secondo di Pinerolo, ad uso autolavaggio, assentita alla Ditta Dello Iacovo Erminio.

- Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 dei D.P.G.R. n. 10R/2003 e 2R/2015, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:
- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 739-27208 del 13-10-2016; Codice Univoco: TO-P-10607.

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche (... omissis ...) DETERMINA

- 1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire in via di sanatoria alla Ditta Dello Iacovo Erminio P. IVA 06586780014 con sede legale in Cavour, Via Cottolengo n. 10, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo profondo 50,3 metri in falda superficiale, in Comune di San Secondo di Pinerolo località Via Valpellice n. 100 dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 15 Particella 315 in misura di litri/s massimi complessivi 3 e medi 0,0159 per complessivi metri cubi annui 500 ad uso produzione di beni e servizi per usi direttamente connessi con la prestazione del servizio, da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
- 2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
- 3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo) e del Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- 4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione dal 1-3-2003 data di inizio della derivazione così come dichiarato dal richiedente, fino alla data del presente provvedimento di concessione, e di ulteriori quindici anni decorrenti dalla citata data del presente provvedimento di concessione, data di scadenza della concessione che si rinnova, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalitá e secondo la periodicitá definita dalle leggi;
- 6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge.
- 7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. (...omissis...)"
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 19-10-2016. (... omissis ...)